FOGLIO INFORMATIVO
CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI IVA ATTUALI E FUTURI
CLIENTI NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.
Sede legale: Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)
Tel.: 011 19781000 Fax.: 011 19698000
E-mail: info@vivibanca.it; Pec: vivibanca@pec.it; sito web: www.vivibanca.it
Sedi Secondarie:
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)
Via A. De Pretis, 51 - 80133 Napoli (NA)
Capitale sociale: € 74.933.809,00 i.v. – Iscrizione al Registro Imprese Torino Cod. Fisc. 04255700652 e P. Iva 12755550014
Iscritta all'Albo delle Banche: 5647 – Codice ABI: 05030
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE /A DISTANZA

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA

Nome e Cognome:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Telefono:
Iscrizione ad albi o elenchi:
N. delibera iscrizione albo o elenco:
Qualifica soggetto incaricato:

Nome e **Cognome** del **Cliente** cui il presente Foglio Informativo è stato consegnato:

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto incaricato sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo

FIRMA DEL CLIENTE

CHE COS'È LA CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI IVA

È un prodotto attraverso il quale la Banca (Cessionario) acquista crediti IVA annuali o trimestrali del Cliente (Cedente), già esistenti oppure futuri, vantati o che verranno a maturazione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile.

Nel caso di crediti IVA già chiesti a rimborso, l'acquisto si perfeziona mediante Atto Pubblico di Cessione e notifica della cessione all'Amministrazione Finanziaria, con pagamento del corrispettivo secondo quanto contrattualmente pattuito.

Nel caso di crediti IVA futuri, il contratto viene concluso immediatamente tra le parti con efficacia obbligatoria; il trasferimento del singolo credito e la sua piena efficacia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria si producono quando il credito viene esposto nella dichiarazione annuale IVA o nel modello IVA TR, viene chiesto a rimborso e vengono successivamente espletate le formalità di legge, ivi inclusa la stipula dell'Atto Pubblico di Cessione e la relativa notifica.

Il corrispettivo della cessione è determinato secondo quanto previsto nel contratto e nella documentazione di sintesi del prodotto; nel caso di crediti IVA futuri, esso può essere determinato in via definitiva solo successivamente alla cristallizzazione del credito.

Il prodotto di Cessione pro soluto di Crediti IVA, è destinato a soggetti non consumatori, quali società di persone o capitali, inclusi cooperative e consorzi, ditte individuali, liberi professionisti e microimprese, regolarmente costituite ed esistenti, nel rispetto della normativa vigente, con sede in Italia e titolari di Crediti IVA. L'operazione di cessione viene riconosciuta ad insindacabile giudizio della Banca.

In alcuni casi, anche su richiesta dal Debitore, in relazione alla richiesta di rimborso dei crediti IVA è necessaria la concessione da parte del Cedente di una Garanzia emessa da terzi (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) in favore del Debitore. I costi della Garanzia saranno sostenuti dal Cedente, con obbligo di quest'ultimo di stipulare il relativo contratto con la compagnia assicuratrice ovvero con un intermediario bancario.

Si informa che ViViBanca S.p.A. ha sottoscritto con società di consulenza specializzate nella materia un accordo in virtù del quale le suddette società effettuano, sulla documentazione fornita dal Cliente, servizio di Due Diligence documentale, Auditing e altre attività finalizzate all'acquisto dei crediti IVA ex artt. 30 e 38 bis DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Il costo previsto per tali servizi è interamente a carico di ViViBanca S.p.A.

RISCHI A CARICO DEL CEDENTE

Il Cedente garantisce:

- la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei crediti ceduti e si assume le obbligazioni a proprio carico indicate in contratto;
- la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; III) l'inesistenza di ragioni di credito del Debitore e/o di terzi nei confronti del Cliente che possano dar luogo a compensazioni, anche parziali, del credito ceduto.

L'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto nonché la non veridicità e l'incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il Cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione.

I crediti IVA si intenderanno ceduti con privilegi, le garanzie personali e reali e con, gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti.

Nel caso di cessione di crediti IVA futuri, il Cedente assume altresì specifici obblighi relativi alla corretta formazione del credito, alla sua esposizione nella dichiarazione annuale IVA o nel modello IVA TR, alla richiesta di rimborso nella prima dichiarazione utile e al divieto di destinarlo a compensazione o riporto, salvo diverso accordo contrattuale con la Banca.

L'inadempimento di tali obblighi, nonché il mancato perfezionamento del credito per fatto imputabile al Cedente, possono comportare l'applicazione delle clausole contrattuali di indennizzo, manleva, risoluzione o restituzione previste dal contratto.

Per saperne di più:

- Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario
- Guida pratica - la Centrale dei rischi in parole semplici

disponibili sul sito internet della Banca www.vivibanca.it, sezione Trasparenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Valore
Valore nominale minimo del credito IVA oggetto della cessione pro soluto.	Euro 200.000,00

Commissione per l'acquisto pro soluto dei crediti IVA	11,00% del valore nominale del credito IVA oggetto della cessione pro soluto
Costi di istruttoria	Euro 1.000,00 per ogni avvio istruttoria
Costi notarili per stipula Atto Pubblico di Cessione	A carico Banca, mentre restano a carico del Cedente le spese relative alle procure notarili da rilasciarsi da parte sua al Cessionario
Spese per la notifica dell'Atto Pubblico di Cessione	A carico Banca
Imposte applicate all'Atto Pubblico di Cessione	A carico Banca
Tasso di interesse di mora (al momento dell'inadempimento, comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge n.108/1996)	Pari al saggio annuale del tasso di interesse legale di mora tempo per tempo vigente (ai sensi del D.LGS. 231/2002): 8,00% + tasso di riferimento ai sensi del DL 192/2012 Alla data della redazione del presente Foglio Informativo il tasso di interesse di mora è pari al 10,15% sul valore nominale dei crediti IVA
Costo polizza fideiussoria/assicurativa (ove richiesta) rilasciata da terzi	A carico del Cedente

ALTRE SPESE

Costo unitario per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili (ove richiesti)	Euro 200,00
Spese comunicazioni periodiche	Euro 0,00 (formato elettronico) Euro 1,50 (formato cartaceo)
Spese per ulteriori comunicazioni	Euro 2,00
Richiesta copia documentazione (per documento)	Copia documento archiviato in formato elettronico: Max 1,50 EUR per singolo documento Copia documento archiviato in formato cartaceo: Max 15,00 EUR per singolo documento
Imposta di bollo sul contratto	Nella misura prevista per legge, a carico della Banca
Imposta di registro	Nella misura prevista per legge, a carico della Banca

Le condizioni economiche sopra indicate si applicano alle operazioni di cessione di crediti IVA secondo quanto specificato nel contratto e nel documento di sintesi. Nel caso di cessione di crediti IVA futuri, il valore del credito può essere inizialmente solo indicativo e il corrispettivo della cessione può essere determinato in via definitiva successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello IVA TR contenente il credito chiesto a rimborso.

La sottoscrizione del contratto di cessione richiede altresì che il Cliente sia titolare di un conto corrente aperto presso ViViBanca. Le condizioni che regolano il conto corrente sono indicate nei Fogli Informativi pubblicati sul sito internet https://vivibanca.it/trasparenza e disponibili presso le Filiali della Banca.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

RECESSO, TEMPI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Ciascuna parte può recedere dal contratto, purché adempiente, con comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione o di preavviso, entro la data di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata di cessione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se non sussistono somme da pagare, la chiusura del rapporto contrattuale avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui sono state rese disponibili al Cessionario tutte le somme dovute dal Cedente.

Reclami e Tutela Stragiudiziale

Nel caso in cui sorga una controversia sull'applicazione e interpretazione del contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a Ufficio Reclami ViViBanca S.p.A. Via Giolitti 15 10123 Torino
- per e-mail all'indirizzo: reclami@vivibanca.it
- per fax al. n. 011.19781088 per posta elettronica certificata (PEC) a vivibanca.reclami@pec.it

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito www.arbitobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Prima di far ricorso all'autorità giudiziaria la banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR (www.conciliatorebancario.it dove ove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (elenco disponibile sul sito www.giustizia.it).

LEGENDA

Amministrazione Finanziaria	Indica, a seconda dei contesti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, nonché l'ente incaricato per la riscossione dei Crediti, tenuti ad effettuare al Cedente i pagamenti dei Crediti ed ai quali deve essere notificato l'Atto pubblico di Cessione.
Atto Pubblico di Cessione	Indica il contratto stipulato tra le Parti, in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, mediante il quale il Cedente conferma il trasferimento alla Banca della titolarità dei crediti IVA già oggetto del contratto. Nel caso di crediti IVA futuri, l'Atto Pubblico di Cessione interviene successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello IVA TR contenente il credito chiesto a rimborso.
Cedente	Indica il Cliente della Banca, ossia la controparte del contratto di Cessione pro soluto di Crediti IVA e titolare del credito di imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	ViViBanca S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Credito IVA	Indica il contratto stipulato tra le Parti, in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, mediante il quale il Cedente conferma il trasferimento alla Banca della titolarità dei crediti IVA già oggetto del contratto. Nel caso di crediti IVA futuri, l'Atto Pubblico di Cessione interviene successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello IVA TR contenente il credito chiesto a rimborso.
Commissione per l'acquisto pro soluto dei crediti IVA	È il valore espresso in Euro del compenso incassato dalla Banca a titolo di remunerazione per le attività di gestione e di servizi inerenti alla Cessione.

Corrispettivo	Indica il pagamento dovuto dalla Banca al Cedente per l'acquisto dei Crediti determinato dalla differenza, espressa in Euro, tra il valore nominale dei Crediti e la Commissione per l'acquisto pro-soluto di Crediti IVA.
Debitore	L'Amministrazione Finanziaria tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti IVA.
Garanzia	Indica la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 ovvero di cui a quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'art.38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, a favore dell'Amministrazione Finanziaria.
Pro soluto	Indica l'assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente da fatto del Cedente o di terzi o da vizi del Credito
Tasso di interesse di mora	Tasso al quale sono dovuti a titolo di penale, gli interessi per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Amministrazione Finanziaria	Indica, a seconda dei contesti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, nonché l'ente incaricato per la riscossione dei Crediti, tenuti ad effettuare al Cedente i pagamenti dei Crediti ed ai quali deve essere notificato l'Atto pubblico di Cessione.
Atto Pubblico di Cessione	Indica il contratto stipulato tra le Parti, ed in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923 n.2440 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), mediante il quale il Cedente conferma il trasferimento alla Banca della titolarità dei Crediti di cui al contratto.
Cedente	Indica il Cliente della Banca, ossia la controparte del contratto di Cessione pro soluto di Crediti IVA e titolare del credito di imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	ViViBanca S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.